

La Danimarca ha ratificato il 2 giugno 1930 le convenzioni relative ai limiti di responsabilità ed ai privilegi ed ipoteche navali.

73. - *Norvegia*. — La legge marittima è del 20 luglio 1893 ed è entrata in vigore il 1° luglio 1894 ⁽³⁸⁰⁾. Nella legge 16 febbraio 1923 sulla gente di mare, sono contenute le disposizioni disciplinari, mentre i reati marittimi sono regolati dal Cod. pen. comune, modificato per i detti reati con legge di pari data. Le Convenzioni sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi e sui privilegi ed ipoteche navali, sono divenute leggi norvegesi, essendo state introdotte nel Codice marittimo, dopo il 31 maggio 1929, le necessarie modifiche. Tuttavia, sia tali modifiche, che la ratifica di dette convenzioni, non entreranno in vigore che dietro l'esempio delle altre Nazioni.

Il pilotaggio è disciplinato dalla legge 26 maggio 1899, successivamente modificata dalle leggi 9-3-1906, 15 agosto 1908 e 14-12-1917 ⁽³⁸¹⁾; ma dal 1923 è in istudio una nuova legge, basata sugli stessi principî della legge attuale, e la cui proposizione è stata deliberata dal parlamento nel primo semestre del 1930.

In Norvegia esistono due categorie di piloti: i cosiddetti « piloti fissi » (*fasta lotsar*), che sono veri e propri impiegati dello Stato, ai quali è affidato il pilotaggio delle navi all'arrivo ed alla partenza; ed i cosiddetti « piloti costieri » (*Kustlotsar*), che sono persone private, autorizzate, dietro speciali esami, a condurre le navi in determinate parti della costa ⁽³⁸²⁾.

In materia di pilotaggio obbligatorio occorre distinguere: fra obbligo di prendere a bordo il pilota (« *losplikt* » o « *lostvang* ») ed obbligo di pagare la tassa di pilotaggio (« *lotsavgift* »).

(380) Le leggi da essa abrogate sono elencate all'art. 334 del cod. Sono leggi ad essa posteriori, quelle: del 5 giugno 1897 sul trasporto degli emigranti, del 18 ottobre 1909 sulla navig. maritt., del 10 luglio 1894 sui porti, dell'8 agosto 1908, 18 settembre 1909, ecc.

(381) Sul pilotaggio in Norvegia, vedi: « *La situazione del pilota ingaggiato per un viaggio d'andata e ritorno della nave* », Fairplay, n. 196, 8 gennaio 1931; *Be-tänkannde med förslag till*, cit., pag. 47, 48.

(382) V. legge 14 dicembre 1917 e proposizione per nuova legge del 1929, n. 37.